

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 5_2022 DEL 01 FEBBRAIO 2022

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	3
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2021.....	3
SCADENZARIO FEBBRAIO 2022	4
5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4
16 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 	4
16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI	4
16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	5
16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S.	5
16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022	5
20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM	5
28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI	5
28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	5
28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS	6
28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24.....	6
28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO	6
28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022	6
SCADENZARIO MARZO 2022	7
5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 	7
15 MARZO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 	7
16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU 	7
16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU 	7
16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI 	7
16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE 	8
21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU 	8
31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO 	8
31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA 	8
31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS 	9
FESTIVITÀ	10
FEBBRAIO 2022	10
MARZO 2022	10
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	11
AIUTI DI STATO, ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO DEL SUPERAMENTO DEI MASSIMALI	11
DECRETO FLUSSI, PROGRAMMATI INGRESSI PER 69.700 CITTADINI NON COMUNITARI	13
CARTELLE DI PAGAMENTO, PRONTO IL NUOVO MODELLO SENZA AGGIO	15
FOCUS	16
CASSAZIONE, IL LAVORATORE LASCIATO INATTIVO VA RISARCITO	16
IL QUESITO DEL MESE	18
CONTRIBUTI IVS	18
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	19
SERVIZIO PENSAMI (PENSIONE A MISURA).....	19

RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO..... 20

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, è pari a 4,359238.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2022 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2021	Lunedì 17 gennaio	4,359238
gennaio 2022	Martedì 22 febbraio	
febbraio 2022	Mercoledì 16 marzo	
marzo 2022	Venerdì 15 aprile	
aprile 2022	Martedì 17 maggio	
maggio 2022	Giovedì 16 giugno	
giugno 2022	Venerdì 15 luglio	
luglio 2022	Mercoledì 10 agosto	
agosto 2022	Venerdì 16 settembre	
settembre 2022	Lunedì 17 ottobre	
ottobre 2022	Mercoledì 16 novembre	
novembre 2022	Venerdì 16 dicembre	

SCADENZARIO FEBBRAIO 2022

5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

16 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere da questa data e fino al 15 marzo, i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2021 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, non direttamente all'AdE ma accedendo all'area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l'elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia.

16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;
- g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2021;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S

Scade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens.

16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

Entro questa data va effettuato il versamento in unica soluzione o il versamento della prima rata – se si ha optato per il pagamento rateale – dell'autoliquidazione 2021/2022.

Entro questa data vanno inviate, telematicamente, anche la dichiarazione delle retribuzioni e la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte.

20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2021 entro il 28 febbraio.

28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24

Le aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi.

Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante.

28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO

I datori di lavoro secondo la legge hanno tempo fino al 28 febbraio per effettuare l'operazione di conguaglio fiscale dell'anno precedente, quindi entro l'emissione del Libro Unico (le buste paga) del mese di febbraio.

28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

Entro questa data si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti.

SCADENZARIO MARZO 2022

5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

15 MARZO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

Termine ultimo entro cui i contribuenti possono comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2021 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, non direttamente all'AdE ma accedendo all'area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l'elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia.

16 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU

I sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate.

16 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU

Termine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d'imposta 2021.

16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;

- g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2021;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE



I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

21 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU

I sostituti d'imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erranee o incomplete.

31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA

Le nuove aziende costituite nell'anno 2021 che a fine dicembre 2021 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all'Inps l'apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2022, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare.

31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

FESTIVITÀ

FEBBRAIO 2022

Nessuna festività prevista

MARZO 2022

Nessuna festività prevista

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

AIUTI DI STATO, ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO DEL SUPERAMENTO DEI MASSIMALI

Lo scorso 20 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2021 diretto a garantire il monitoraggio ed il controllo degli aiuti riconosciuti a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19, contenuti nel decreto-legge n. 34/2020, nell'articolo 78, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 104/2020, negli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nell'art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, nell'art. 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli art. 1, 5, 6 e 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e negli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 73/2021.

Con la comunicazione del 19 marzo 2020, rubricata «quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», la Commissione Europea ha chiarito che gli aiuti saranno fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti pari a:

- 800.000 euro per impresa unica, a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali, rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario ed il decreto ha previsto inoltre che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle richiamate sezioni, i soggetti beneficiari dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesti che l'importo complessivo degli aiuti non superi i limiti stabiliti.

Gli operatori economici, in fase di presentazione delle istanze, hanno dovuto dichiarare altresì che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura (compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021) fosse inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l'importo dell'agevolazione richiesto non superasse il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel medesimo periodo, fatta eccezione per le micro e piccole imprese per le quali il limite dei costi è fissato al 90 per cento.

Tenuto presente che per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, per costi fissi non coperti si intendono quelli sostenuti dalle imprese durante l'arco temporale ammissibile (comprese le perdite subite) non coperti né dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili né da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.

La disamina delle modalità con cui gli operatori economici hanno richiesto e beneficiato degli aiuti di stato, condotta nel decreto in oggetto, è finalizzata a consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell'agevolazione ed eventualmente il recupero degli aiuti illegalmente fruiti.

Infatti, in caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea l'importo eccedente, qualora non fosse stato volontariamente restituito dal beneficiario comprensivo degli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento n. 794/2004 della Commissione, sarà sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo dovrà essere obbligatoriamente riversato.

DECRETO FLUSSI, PROGRAMMATI INGRESSI PER 69.700 CITTADINI NON COMUNITARI

Lo scorso 21 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio ha firmato il decreto che, a titolo di programmazione transitoria dei flussi di ingresso, consente l'ingresso in Italia ad un numero massimo di 69.700 cittadini non comunitari per lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) e per lavoro autonomo.

Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il numero massimo degli ingressi è ripartito per settori, in base alle diverse esigenze di forza lavoro e al fine di un proficuo collocamento dei lavoratori provenienti dall'estero. In particolare, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità, di cui 20.000 per i settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico alberghiero. Invece, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 42.000 unità.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, è consentito l'ingresso in Italia a 500 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Un'importante quota degli ingressi, 14.000 unità, è inoltre riservata per il settore agricolo, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

Lo scorso 27 gennaio 2022 è partito il primo “Click day” relativo ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato: a partire dalle ore 9:00 e per la quota di 20.000 unità, hanno potuto presentare l’istanza tutti coloro i quali hanno intenzione di procedere all’assunzione di lavoratori, nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, agricolo, turistico-alberghiero ed edilizio, per lavoro non stagionale, lavoro autonomo e tutti coloro che intendono convertire il proprio permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo.

CARTELLE DI PAGAMENTO, PRONTO IL NUOVO MODELLO SENZA AGGIO

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. Il nuovo modello, in particolare, non conterrà più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore, il c.d. aggio, ossia il 3% o il 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni. Inoltre, viene eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea.

Tali somme saranno infatti a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla legge di Bilancio 2022; a carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. Invece, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge.

In buona sostanza, in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione si è resa necessaria l’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento per adeguarne il contenuto informativo.

Entrando nel dettaglio, a decorrere dal 1° gennaio 2022 il contribuente inadempiente non dovrà più corrispondere gli oneri di riscossione, pari al 3% e al 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i 60 giorni. Permangono, tuttavia, gli interessi di mora dovuti per i pagamenti effettuati oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella.

La seconda pagina, poi, dovrà contenere specifiche informazioni utili al contribuente, relative a:

- modalità di pagamento
- rateizzazione del debito
- richiesta di sospensione
- modalità di presentazione del ricorso nei confronti dell’Agente della riscossione
- modalità di contatto e altre informazioni.

Ad ogni modo, nell’ipotesi di mancato pagamento, l’Agente della riscossione potrà acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e potrà avviare le tradizionali azioni di recupero, quali: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (stipendio, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti).

Occorre precisare, tuttavia, che resta fermo l’utilizzo del modello di cartella di pagamento finora utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento (anche successiva al 31 dicembre 2021).

FOCUS

CASSAZIONE, IL LAVORATORE LASCIATO INATTIVO VA RISARCITO

Nella sentenza n. 31182 del 2 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la richiesta di risarcimento per danno professionale avanzata dal dipendente al quale era stato impedito di svolgere le mansioni per le quali era stato assunto.

Il dipendente di un'agenzia assicurativa citava in giudizio la propria società datrice per avergli impedito, in modo continuativo e per lungo periodo, lo svolgimento delle mansioni a lui ascritte, lamentando il patimento di un grave pregiudizio alla libera esplicazione della personalità in ambito lavorativo, comportando ulteriormente una notevole riduzione delle chance di crescita professionale. Dopo il parere favorevole del tribunale di Roma, la Corte si esprimeva negativamente rispetto alle richieste del lavoratore per mancanza della prova del danno alla professionalità.

Avverso la decisione della Corte, il dipendente proponeva ricorso per Cassazione con tre motivi. Con il primo motivo, lamentava l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla prosecuzione della privazione delle mansioni. Con il secondo motivo e terzo motivo, invece, denunciava la violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. per aver la Corte omesso di considerare gli esiti di un precedente contenzioso con la compagnia di assicurazioni, dalla quale era emerso, con sentenza passata in giudicato, che il ricorrente fosse stato non solo oggetto di demansionamento, ma totalmente privato dell'attribuzione di qualsivoglia attività di lavoro. Nel precedente giudizio, inoltre, era stata chiaramente rimarcata la sostanziale situazione di inerzia lavorativa nella quale era stato collocato il ricorrente, risultando dimostrato sia il danno alla professionalità che quello connesso alla perdita di chance.

Secondo gli Ermellini, tutti i motivi erano da ritenersi fondati. Confermata la regolarità delle prove documentali prodotte dal ricorrente e l'omessa valutazione da parte dei giudici di appello della sentenza richiamata dal lavoratore, i Supremi giudici ribadivano che secondo l'art. 2103 del codice civile (nella versione di testo anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto... ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte". L'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, non solo si pone in contrasto con la legge, ma è potenzialmente idonea a produrre un danno (patrimoniale e non patrimoniale) per la perdita della professionalità, che può consistere sia nell'impovertimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali.

Inoltre, la modifica in senso peggiorativo delle mansioni, rispetto a quelle per cui il lavoratore è stato assunto, è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che nella disciplina del rapporto di lavoro numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore e la conseguente configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta che tali diritti vengano violati.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infine, la negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, comportano la lesione del diritto alla libera esplicazione della personalità del lavoratore, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale

e di relazione di quest'ultimo, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio suscettibile di risarcimento. Se, infatti, l'art. 2103 c.c., nella formulazione pro tempore vigente, riconosce esplicitamente il diritto del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, deve ritenersi sussistente, di conseguenza, il diritto del lavoratore a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, anche qualora questo non influisca sulla retribuzione.

Per tali motivi, la Suprema Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza, rinviandola alla Corte d'appello di Roma in diversa costituzione, affidandole il compito di definire le sorti della sentenza sulla base dei principi forniti.

IL QUESITO DEL MESE

CONTRIBUTI IVS



Richiesta:

A seguito dei controlli che l'INPS sta operando sull'eccedenza massima degli anni 2017-2018-2019-2020-2021 sono pervenute delle diffide di pagamento per i contributi IVS calcolati sugli imponibili eccedenti dei dipendenti che l'INPS ha verificato essere, contributivamente, ante 01/01/1996.

Dal momento che, per alcune casistiche, il non corretto inquadramento contributivo è imputabile al dipendente che ha fornito una dichiarazione errata, ci si vorrebbe rivalersi sul dipendente per la quota a suo carico.

Si chiede qual è il trattamento corretto da adottare nella busta per i recuperi che riguardano anni pregressi, ovvero se trattasi di una semplice trattenuta netta in capo al dipendente o se dovranno essere fatte considerazioni diverse.



Risposta:

Se si trattiene il contributo a carico lavoratore trattasi comunque di una somma che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art 51 comma 2 lettera a del TUIR che si riporta:

"2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge."

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

SERVIZIO PENSAMI (PENSIONE A MISURA)

Con il messaggio n. 402 del 26 gennaio 2022, di seguito riportato integralmente, l'Inps fornisce informazioni sul Servizio "PENSAMI" (PENSione A MISura), per conoscere la pensione futura.

In linea con la trasformazione digitale in atto, orientata verso servizi semplici, proattivi e sempre più vicini al cittadino, l'Inps ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale il servizio denominato "PENSAMI" (PENSione A MISura), per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico.

In particolare, il servizio "PENSAMI" consente a ciascun utente di simulare gli scenari pensionistici che gli si prospettano e la decorrenza della pensione, considerata l'attività lavorativa svolta.

Rispondendo a poche domande, l'utente ottiene subito informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe avere diritto, con i dettagli sulle modalità di calcolo applicate.

Proseguendo il percorso, l'utente può conoscere la data a decorrere dalla quale potrebbe teoricamente accedere ai diversi tipi di pensione e le ulteriori prestazioni pensionistiche a cui potrebbe avere diritto.

Nell'ultimo step il cittadino può verificare se, ricorrendo ad alcuni istituti, è possibile incidere sulla sua pensione futura (ad esempio, l'accredito della contribuzione figurativa per il servizio militare obbligatorio, la valorizzazione della contribuzione accreditata presso le Casse professionali, ecc.).

Durante tutto il percorso sono presenti note informative per chiarire i dubbi e *link* alle "schede prestazioni" per gli approfondimenti necessari.

Il servizio è stato progettato in ottica utente-centrica, avvalendosi del confronto diretto con gli utenti fin dalle prime fasi della progettazione, in modo da garantirne la massima facilità d'uso.

Inoltre, il servizio in argomento è aggiornato rispetto alle ultime novità legislative in materia di accesso alla pensione anticipata (c.d. opzione donna e c.d. pensione "quota 102"), di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

Il servizio "PENSAMI" è raggiungibile senza necessità di registrazione al seguente *link*: <https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimScePen/> oppure dal sito internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso dalla *homepage*: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "PensAMI - Simulatore scenari pensionistici".

RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO

L'Inps con la circolare nr. 19 del 01-02-2022 fornisce le istruzioni per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti.

INDICE

1. Premessa
2. Destinatari
3. Definizione delle domande
4. Ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti
5. Gestione dei ricorsi giudiziari e amministrativi

1. Premessa

L'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. La predetta disposizione normativa non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest'ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Come precisato con la circolare n. 185 del 2015, anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti. Nel caso di addebito della separazione, lo stesso ha diritto al trattamento in argomento solo se titolare di assegno alimentare. Detta indicazione, nel recepire il contenuto della sentenza n. 450 del 1989 della Corte Costituzionale, subordina, pertanto, il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, alla sussistenza del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

In merito, è stato tuttavia riscontrato che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest'ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si recepisce il menzionato orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione e si forniscono istruzioni in ordine alla gestione delle domande già presentate o respinte, nonché in merito alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

Pertanto, devono intendersi superate le indicazioni di cui al paragrafo 2.1 della circolare n. 185 del 2015, ove incompatibili con la presente circolare.

2. Destinatari

Il coniuge separato - anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti - è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest'ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite si rinvia alla circolare n. 185 del 2015, paragrafo 2.1, ad eccezione di quanto specificato per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato.

3. Definizione delle domande

Le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, nonché quelle pendenti alla predetta data, devono essere definite in base ai criteri di cui alla presente circolare.

Devono essere altresì riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande respinte, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Nei casi di riesame trovano applicazione le disposizioni previste in materia di decadenza e di prescrizione.

4. Ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti

Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un'altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest'ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.

In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti previsti dalla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 richiamati dalla circolare n. 47 del 2018.

5. Gestione dei ricorsi giudiziari e amministrativi

Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.

Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l'istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia

possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente soddisfacente della pretesa avanzata con il ricorso.

I ricorsi, che risultano già inoltrati al competente Comitato e non ancora inseriti nel rispettivo ordine del giorno, saranno restituiti alle Strutture territoriali al fine di consentire le verifiche di cui al capoverso precedente.

Con riguardo, infine, ai ricorsi già inseriti nell'ordine del giorno del competente Comitato, le Strutture territoriali dovranno comunicare se sia stato emesso o meno in autotutela un provvedimento di liquidazione del trattamento ai superstiti, in modo che il Comitato possa prendere atto dell'eventuale cessazione della materia del contendere.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.